

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5657 del 2022, proposto dall'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Marinuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Ufficio legale dell'I.n.p.s. in Roma, via Cesare Beccaria 29;

contro

Enzo Rotini, Mario Quotadamo, Giovanni Petruzzellis, rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Bacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Capuana 207;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, n. 315/2022.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enzo Rotini, di Mario Quotadamo e di Giovanni Petruzzellis;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2023 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Marinuzzi Dario e Bacci Mario.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La controversia concerne la corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio (t.f.s.), c.d. indennità di buonauscita, spettante ai dipendenti del comparto statale. In particolare, si tratta di stabilire se, agli ex dipendenti del corpo della Guardia di Finanza, congedati a domanda, spetti o no la maggiorazione dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 *bis* d.l. 387/1987.

2. Gli appellati, ex appartenenti alla Guardia di Finanza, avevano adito il T.a.r. per chiedere l'accertamento del loro diritto al riconoscimento di sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione del trattamento di fine servizio, e per l'effetto, la condanna dell'amministrazione resistente alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall'art. 6 *bis* d.l. 387/1987.

In particolare, i ricorrenti in primo grado censuravano il provvedimento di liquidazione del T.F.S. dell'I.N.P.S. in quanto ritenevano di aver diritto all'inclusione, nel computo della base di calcolo, dei sei scatti stipendiali. Ad avviso di questi, infatti, il diritto sussiste in presenza dei due requisiti, previsti dal comma 2 dell'art. 6 *bis*: i) il compimento dei 55 anni di età; ii) lo svolgimento di un servizio utile superiore a 35 anni.

3. In fatto occorre precisare che tutti gli appellati risultano congedati a domanda, inoltre, come emerge dal ricorso in primo grado, ha presentato presso gli uffici preposti apposita istanza volta ad ottenere l'inclusione dei sei scatti nel computo della base di calcolo del T.F.S.. Tuttavia, l'INPS ha sostenuto che la maggiorazione della base di calcolo spetti solo al personale che ha cessato la

funzione “per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”.

4. Con la sentenza n. 315 del 2022, il Tribunale adito ha accolto il ricorso e condannato l'I.n.p.s. a corrispondere agli interessati l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo anche i sei scatti stipendiali contemplati dall'art.4 d.lgs. 165/1997.

5. Avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso in appello, articolando due motivi di appello.

6. Il primo motivo, il ricorso in appello si incentra sulla errata applicazione dell'art. 6 d.l. 387/1987, dell'art. 1, comma 15 *bis*, d.l. 379/1987, e dell'art. 4 d.lgs. 165/1997.

In primo luogo, l'ente appellante censura la pronuncia del giudice di primo grado in quanto questa avrebbe errato nell'applicare l'art. 6 bis al caso specifico e quindi al personale della Guardia di Finanza. Infatti, l'art. 6 *bis*, comma 1, si riferisce letteralmente ai dipendenti della Polizia di Stato. Pertanto, l'applicazione della norma al personale della Guardia di Finanza integrerebbe un'estensione arbitraria del campo di applicazione della norma e dunque illegittimità della decisione del T.a.r..

Inoltre, anche a voler ritenere applicabile l'art. 6 bis ai dipendenti della Guardia di Finanza, la sentenza di primo grado andrebbe censurata in quanto non tiene in considerazione tutti i requisiti richiesti dalla norma al fine di poter ottenere l'attribuzione dei sei scatti stipendiali. Infatti, non sarebbe sufficiente aver compiuto 55 anni di età e aver prestato 35 anni di servizio ma sarebbe altresì necessario aver presentato domanda di collocamento in quiescenza “entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità”, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis. Tale elemento, a detta dell'INPS avrebbe dovuto essere allegato da parte ricorrente in primo grado in base ai principi di suddivisione dell'onere probatorio, ma così non è stato. La

tesi troverebbe ulteriore conferma nell'art. 4 d.lgs. 165/1997. In particolare la norma, nel disporre l'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile, richiama indirettamente l'art. 6 bis attraverso la menzione dell'art. 21 l. 232/1990, modificativa dello stesso.

L'I.N.P.S. sostiene che ai dipendenti della Guardia di Finanza sarebbe applicabile, invece, l'art. 1, comma 15 *bis*, d.l. 379/1987 il quale prevede l'attribuzione dei sei scatti stipendiali anche ai dipendenti della Guardia di Finanza ma solo nel caso in cui cessino dal servizio “*per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti*”. Ne deriverebbe che i sei scatti stipendiali non spettano nel caso di dimissioni volontarie.

Ancora, non potrebbe trovare applicazione neanche l'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/10 (codice dell'ordinamento militare) il quale prevede che “*al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'art. 6 bis*”, infatti, ad avviso dell'INPS, tale previsione rappresenterebbe un difetto di coordinamento: l'art. 1911 prevede che la disciplina del 6 *bis* “continua ad applicarsi” e questo significherebbe che sia già applicabile ma così non sarebbe.

6.1. Il secondo motivo, l'INPS censura la sentenza di prime cure nel suo generale iter argomentativo che apparirebbe eccentrico. A tale proposito, la decisione del T.a.r., estendendo l'ambito di attribuzione dei sei scatti stipendiali in assenza di una specifica norma, apparirebbe in contrasto con l'art. 81 Cost. che cristallizza il principio di sostenibilità e prevedibilità del debito pubblico. Ancora, l'interpretazione data dalla sentenza di prime cure all'art. 6 *bis* sarebbe irragionevole perché applicherebbe il primo comma solo al personale cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile o perché deceduto, e il secondo comma, indistintamente, a tutti coloro che cessano con

diritto a pensione. Pertanto, l'interpretazione del TAR contrasterebbe con l'art. 3 Cost.

7. Si sono costituiti in appello i signori Enzo Rotini, Mario Quotadamo, Giovanni Petruzzellis, con atto depositato il 18 febbraio 2023

8. All'udienza del 14 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

9. Ritiene il Collegio che l'appello sia infondato.

10. Con l'unico motivo di ricorso l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto applicabile agli appellati i benefici previsti all'art. 4 d.l. 157/97, che prevedono l'inclusione di sei scatti stipendiali nella base di calcolo della buonuscita, in forza dell'art. 6 *bis*, d.l. 387/1987.

11. Il motivo è infondato.

12. Con l'art. 13 l. 804/1973 (poi abrogato dall'art. 2268, comma 1 n. 682, d.lgs. 66/2010) sono stati attribuiti ai generali ed ai colonnelli della Guardia di finanza nella posizione di "a disposizione", all'atto della cessazione dal servizio, *"sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante"*, in luogo della promozione, soppressa dall'art. 1 della stessa legge, *"ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buona uscita, in luogo della soppressa promozione alla vigilia"*.

14.1. Detto meccanismo è stato successivamente previsto a favore di tutti gli ufficiali con l'art. 32 comma 9 *bis* l. 224/1986 (poi abrogato dall'art. 67, comma 3, d.lgs. 69/2001) quale facoltà che gli stessi possono esercitare a determinate condizioni. In particolare, essi possono chiedere, in luogo della promozione attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, l'attribuzione di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita (*"A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al*

comma l'attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita”).

14.2. Ai sensi dell'art. 1 comma 15 *bis* d.l. 379/1987, come sostituito dall'art. 11 l. 231/1990, l'attribuzione di sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita viene estesa “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 536/1971, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati” ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso. Non è quindi compresa l'ipotesi di cessazione dal servizio a domanda. L'art. 1 comma 15 *bis* d.l. 379/1987 è formalmente ancora in vigore perché non espressamente abrogato dal d.lgs. 66/2010. Tuttavia, il c.o.m. ha espressamente abrogato l'art. 11 l. n. 231/1990 che, come visto, ha sostituito l'art. 1 comma 15 *bis* d.l. 379/1987.

14.3. Ora, si deve escludere che l'abrogazione di una disposizione che novella una precedente disposizione faccia rivivere la disposizione originaria. Per l'effetto, non può ritenersi che l'abrogazione dell'art. 11 legge n. 231/1990, che ha sostituito l'art. 1, comma 15 *bis*, d.l. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell'originaria formulazione. Piuttosto, si deve ritenere che il c.o.m., nell'abrogare l'art. 11 l. 231/1990, abbia inteso abrogare anche l'art. 1, comma 15 *bis*, d.l. 379/1987 che limitava l'applicazione dell'istituto de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda.

La reviviscenza infatti, come già espressamente statuito da questo Cons. di Stato (CGARS 2022) a proposito della norma contenuta nell'art. 1, comma 15 *bis*, d.l. 379/1987, in base alla quale una norma cronologicamente

abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell'atto che ne ha determinato l'abrogazione, è istituto di carattere eccezionale.

14.4. Si aggiunga che il Codice dell'ordinamento militare, nell'abrogare l'art. 11 l. 231/1990 ha altresì statuito quale disciplina applicare al trattamento di fine rapporto per mezzo dell'art. 1911.

Pertanto, difetta, nel caso di specie, la condizione minima per poter ritenere che l'abrogazione dell'art. 11 legge n. 231/1990 abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell'originaria formulazione, che si deve ritenere piuttosto abrogata anch'essa.

14.5. Ritenuto abrogato l'art. 1, comma 15 *bis*, d.l. 379/1987, ben si comprende perché l'art. 1911 comma 3 c.o.m. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l'art. 6 *bis* d.l. 387/1987.

L'istituto dell'attribuzione di sei scatti è stato esteso dall'art. 6 *bis* d.l. 387/1987, modificato da ultimo dall'art. 21 comma 1 l. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, *“al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate”*.

Detta previsione di legge è intervenuta in modo organico in merito all'istituto dell'attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia. L'introduzione della disciplina recata dall'art.6 *bis* d.l. 387/1987 si accompagna infatti all'abrogazione delle previsioni di legge sopra citate, che per prime hanno introdotto l'istituto. Invero, come anticipato, gli artt. 13 l. 804/1973 e 32, comma 9 *bis*, l. 224/1986 sono stati abrogati e quanto

all'ambito di applicazione dell'art.6 bis d.l. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, delineata dall'art. 1 nel senso di disporre l'estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. 150/1987, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell'art. 16 l. 121/1981. Quest'ultima norma, benché inserita nella legge n. 121/1981, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 d.l. 387/1987, così potendosi utilizzare al fine di stabilire il portato della nozione di forze di polizia anche ai fini dell'applicazione del richiamato art. 6 bis. Del resto il d.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l'estensione con l'art. 6 bis d.l. n. 387/1987) si applica "al personale dei ruoli della Polizia di Stato" (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all'ordinamento civile e appartenenti all'ordinamento militare. Sicché l'ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all'art. 6 bis d.l. n. 387/1987 comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all'ordinamento civile e appartenenti all'ordinamento militare. Quanto all'ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione.

Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, "*ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita*", e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno ("del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 L. n.668/1986, art.2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente Decreto") al

personale che *“che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”*. Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti *“al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”*, con la precisazione che *“la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990”*.

14.6. L’art. 4 d.lgs. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 d.lgs. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (*“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]”*) e al riferimento all’articolo 13 d.lgs. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione.

L’art. 4 d.lgs. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributivi di cui all’art. 6 *bis* d.l. 387/1987.

14.7. Nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo al trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art.

6 bis d.l. 387/1987, trova la propria ragion d'essere l'art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010.

Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all'interno del Codice dell'ordinamento militare, dispone, con riferimento all'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 i soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell'articolo).

Il Codice dell'ordinamento militare non si è quindi limitato a non innovare ma ha sottolineato la perdurante vigenza, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare del regime in vigore per il calcolo dell'indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell'art. 6 bis d.l. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all'ordinamento militare, sia gli appartenenti all'ordinamento civile delle forze di polizia.

Considerato il quadro normativo sopra delineato, neppure può essere richiamata, in ausilio di una diversa interpretazione, la giurisprudenza costituzionale volta a preservare la sostenibilità del sistema previdenziale.

A fronte di una espressa previsione di legge non può infatti essere utilizzata l'attività interpretativa, anche se costituzionalmente orientata, al fine di attribuire alla medesima un contenuto opposto. E ciò neppure se la Corte costituzionale abbia ribadito la legittimità degli interventi normativi finalizzati a modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, in nome del principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie, o abbia modificato l'orientamento precedente volto ad adeguare, a livello interpretativo, le disposizioni meno favorevoli a quelle più favorevoli.

D'altronde, atteso che è lo stesso contenuto dell'art. 6 bis d. l. 387/1987 ad essere applicabile al caso di specie, non può affermarsi che sia l'interpretazione estensiva del medesimo a violare l'art. 81 Cost. e ciò anche considerando il principio di discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali, che consente di "aggredire" la scelta del legislatore sulla base del solo canone dell'irragionevolezza, rispetto al quale non sono stati dedotti argomenti a suffragio.

Sussistono quindi i presupposti perché gli appellati, già ricorrenti in primo grado, benefici, in quanto militari appartenenti alla Guardia di finanza, fruiscano dell'istituto di cui all'art. 6 bis d.l. 387/1987, dovendosi quindi confermare la sentenza gravata.

15. Con ulteriore punto l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il T.a.r., anche a ritenere applicabile al corpo della Guardia di Finanza l'art. 6 bis d.l. 387/1987, non ha valutato l'adempimento dell'onere decadenziale stabilito dalla medesima disposizione (la "*domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità*").

Il CGARS, con ordinanza cautelare n. 34 del 2022, si è già pronunciato nel senso che "la inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6 bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, non sembra comportare alcuna conseguenza decadenziale".

La ragione di tale statuizione si rinviene non solo nella mancata previsione espressa del termine del 30 giugno come termine decadenziale ma anche nella lettura della norma all'interno del contesto in cui è inserita e, in particolare, in relazione al disposto del comma successivo, il comma 3 dell'art. 6 bis d.l. 387/1987.

Con esso si dispone che *“I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda”*.

Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.

Il termine del 30 giugno non è quindi un termine di decadenza ma rappresenta un onere per l'interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell'aspettativa di collocamento a riposo del medesimo. Né può ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo.

Invero, il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell'istanza.

Neppure può considerarsi che la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull'attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell'attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi

collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione.

Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che “le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996 n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019 n. 151).

Quindi, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità “non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 *bis*, comma 2, d.l. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. St. sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231). Il punto non è quindi fondato.

16. In conclusione, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

17. Le spese di giudizio possono compensarsi in considerazione anche dell’orientamento giurisprudenziale non univoco sulla questione di diritto sottesa al presente contenzioso.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Francesco Frigida, Consigliere

Antonella Manzione, Consigliere

Carmelina Addesso, Consigliere

Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ugo De Carlo

IL PRESIDENTE

Gianpiero Paolo Cirillo

IL SEGRETARIO